



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 26 DEL 7 LUGLIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DECRETO OMNIBUS CONVERTITO IN LEGGE**

Il D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") ha disposto diverse proroghe dei termini previsti con riguardo a norme di favore dei contribuenti, sia privati che esercenti l'attività economica. Nella scheda offriamo un riepilogo delle disposizioni di maggiore interesse dopo la sua conversione in Legge 87/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05.07.2023.

Pagina 6

- **DECRETO LAVORO CONVERTITO IN LEGGE**

L'approvazione del "Decreto Lavoro" ha rappresentato l'occasione per l'esecutivo di intervenire in tema di riduzione del cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, dopo gli interventi dell'ultima Legge di Bilancio. Ulteriori novità sono arrivate con la conversione del Decreto. In particolare, il testo di legge interviene con provvedimenti finalizzati a favorire l'inclusione sociale e lavorativa, modificare la disciplina delle causali che giustificano il ricorso al lavoro a termine oltre i 12 mesi ed estendere ulteriormente le disposizioni per l'accesso allo smart-working per talune categorie di lavoratori. Nella scheda vediamo brevemente le conferme e novità al termine dell'iter legislativo.

Pagina 12

- **PNRR TOCC – CAPACITY BUILDING PER GLI OPERATORI DELLA CULTURA PER GESTIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Al via l'incentivo "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale" rivolto a reti e/o organizzazioni pubbliche o private per la realizzazione di progetti di capacity building nell'ambito della transizione digitale. Le domande devono essere presentate entro il 25 agosto 2023. Nella scheda si riepilogano i requisiti per poter beneficiare dell'incentivo e le modalità di invio delle domande.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **ACQUISTO DI CARBURANTE DA FORNITORE COMUNITARIO: ADEMPIMENTI E TRATTAMENTO IVA**

L'acquisto di carburante da un fornitore estero richiede trattamenti IVA e comunicativi differenziati, a seconda del territorio dove viene effettuato l'acquisto. L'acquisto da

fornitori esteri richiede l'assoggettamento ad IVA se l'acquisto è territorialmente rilevante in Italia; diversamente l'operazione non è assoggettata ad IVA se manca il presupposto territoriale. La registrazione della fattura deve essere coordinata con la comunicazione al Sistema di Interscambio delle operazioni transfrontaliere. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo gli adempimenti relativi agli acquisti di carburante effettuati sul territorio estero rispetto agli acquisti effettuati sul territorio italiano, ma da fornitore comunitario.

Pagina 26

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 31

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 07.07.2023 AL 21.07.2023**

Pagina 33

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Diritto di superficie su terreni agricoli: imposta di registro al 15%

Con [Risposta a interpello n. 365 del 3 luglio](#) le Entrate affermano che **la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15%**. La risposta è **in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione** con l'ordinanza n. 3461/2021, per la quale la "costituzione" a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) **non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario**.

Nell'istanza di interpello suddetta, **un notaio**, incaricato della stipula di un atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù, **chiedeva conferma dell'applicazione delle seguenti aliquote**: imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00.

L'Agenzia, dopo un ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza, **evidenzia invece** che **"anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendosi ancora attuali i principi di tassazione, resi con la circolare n. 18/E del 2013."**

Avvisi e multe sulla PEC: dal 6 luglio operativo l'indice dei domicili digitali INAD

A partire dal 6 luglio, la pubblica amministrazione potrà **inviare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, multe** per infrazioni al codice della strada e **altri atti con valore legale a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** a tutte le persone fisiche registrate **nell'Indice dei domicili digitali INAD**.

Si potrà evitare così l'invio della lettera raccomandata con avviso di accertamento, snellendo e velocizzando le comunicazioni ai cittadini.

La procedura ai fini fiscali è già nota e collaudata per gli atti tributari, soltanto **nei confronti dei soggetti iscritti nell'"indice degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)"**.

Nel nuovo "indice nazionale dei domicili digitali (INAD)", tutti **i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale** (ad esempio, anche l'indirizzo PEC che è già stato attivato in precedenza ma senza essere presente nell'INI-PEC), **nel quale riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali dell'amministrazione pubblica con valore legale**.

Per registrarsi è necessario accedere al portale <https://domiciliodigitale.gov.it>, utilizzando SPID, CIE o CNS e **successivamente inserire l'indirizzo PEC** che viene eletto come domicilio digitale.

Visite fiscali: online gli esiti dei controlli nello Sportello virtuale

Come noto, già dal 2020 Inps ha messo **a disposizione dei lavoratori del settore pubblico e privato** il servizio **"Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo"** che consentiva la

comunicazione con modalità digitali, del proprio indirizzo di reperibilità in caso di modifiche rispetto a da quello del certificato di malattia, adempimento obbligatorio per i dipendenti.

Con il **messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023** l'istituto comunica che è stata implementata una **nuova funzione online** dello Sportello **che consente la consultazione dell'elenco e il dettaglio delle visite mediche di controllo ricevute**, compresi i verbali.

In particolare, ora è possibile:

- ◆ **selezionare un certificato di malattia in corso di prognosi e di comunicare un diverso indirizzo di reperibilità**, rispetto a quello presente nel certificato;
- ◆ consultare di tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati in precedenza (come comunicato con circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106);
- ◆ **selezionare una visita medica di controllo per visualizzarne il dettaglio e i verbali disponibili;**
- ◆ **consultare lo storico delle visite mediche di controllo ricevute.**

Per accedere al servizio online **occorre ovviamente autenticarsi con SPID, CIE o CNS.**

Lavoratori sportivi rimpatriati chiarimenti dall'Agenzia

La conversione in legge del decreto 21 2022 ha apportato alcune modifiche all'articolo 16 (**Regime speciale per lavoratori impatriati**) del decreto legislativo n. 147 del 2015, **applicabili al lavoro degli sportivi professionisti**, riducendone la platea di beneficiari.

Con [la risoluzione 38 del 30 giugno 2023](#) l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Si ribadisce in particolare che:

- ◆ le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, **NON si applicano ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,**
- ◆ **rientrano tra i redditi agevolabili** quelli derivanti dalla cessione dei **diritti di immagine e da attività pubblicitarie, solo se corrisposti dallo stesso datore di lavoro.**
- ◆ il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età») è soddisfatto **per l'intero periodo di imposta, indipendentemente dal mese o dal giorno**
- ◆ l'attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nel periodo d'imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi
- ◆ **le trasferte all'estero per eventi sportivi di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.**

Decreto Bollette bis: rinnovati gli sconti su luce e gas

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2023, il decreto-legge Bollette Bis n. 79/2023 con le **proroghe per il terzo trimestre dell'anno**, dal 1° luglio al 30 settembre 2023, **delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.** [Qui il testo.](#)

Il provvedimento **prevede** in particolare, anche **per il terzo trimestre 2023:**

- ◆ la **riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano** per usi civili e industriali
- ◆ l'**azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas** e
- ◆ l'**aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento** e per l'energia prodotta con il gas metano.

Inoltre, viene prorogato il **rafforzamento del bonus sociale** che riduce i costi di luce e gas per le famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, sempre fino al 30 settembre 2023

Confermato invece **fino al 31 dicembre 2023 l'innalzamento della soglia Isee** per l'accesso al bonus sociale da parte delle **famiglie numerose (con almeno 4 figli)** che dal 1° aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro.

Al via il nuovo incentivo “Energia in vetta” per gestori di impianti di risalita

“Energia in vetta” è una misura rivolta ai **gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci**, con dotazione finanziaria è 10,8 milioni di euro, gestita da **Invitalia** sulla cui [piattaforma](#) si può accedere **dal 3 luglio 2023** per presentare la domanda.

I **beneficiari** sono le imprese di ogni dimensione e associazioni o società sportive dilettantistiche che esercitano anche in misura non prevalente, l'attività identificata dal **codice ATECO 49.39.01** (*Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano*) e con sede operativa attiva al momento della presentazione della domanda e nelle stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023.

Gli incentivi possono essere richiesti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento de minimis per i **costi di energia elettrica e approvvigionamento idrico** per la produzione di neve programmata, nella **percentuale massima dell'80% delle spese** ammissibili, **per un importo non superiore a 70.000,00 euro, per ciascuna impresa.**

Fondo di Garanzia per professionisti: accordo Adepp e Banca Intesa

Sostegno ai professionisti aderenti alle 18 Casse di Previdenza associate all'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp).

Un **accordo** firmato nei giorni scorsi **tra ADEPP e Intesa Sanpaolo**, con 1 miliardo di euro a disposizione, mira a **promuovere gli investimenti** destinati **all'ampliamento dell'attività professionale**, alla **digitalizzazione** e alla **formazione delle risorse**, attraverso la **costituzione** di una **nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia**, a beneficio dei professionisti appartenenti alle suddette Casse. Oltre a prevedere la **definizione di accordi dedicati tra la banca** e le **single Casse associate**, Intesa Sanpaolo intende facilitare, per gli iscritti, la gestione di incassi e pagamenti, anche in mobilità e in modalità contactless e mettere in atto proposte di protezione per **l'attività d'ufficio, salvaguardare il patrimonio e garantire continuità al business** con servizi di pronto intervento e copertura dei danni da attacchi cyber. Si prevedono anche **condizioni agevolate per neo-professionisti.**

Concludiamo informando che *l'Inps* ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella [circolare 59 2023](#) **gli importi** e le istruzioni per i **versamenti dei contributi IVS** dovuti da **coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali IAP**, per i quali la prima **scadenza è fissata al prossimo 17 luglio.**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DECRETO OMNIBUS CONVERTITO IN LEGGE**

Il **D.L. 51/2023** (c.d. "**Decreto Omnibus**") ha disposto diverse **proroghe** dei **termini** previsti con riguardo a **norme di favore dei contribuenti**, sia privati che esercenti l'attività economica.

Nella scheda offriamo un riepilogo delle **disposizioni di maggiore interesse** dopo la sua **conversione in Legge 87/2023**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05.07.2023.

DECRETO OMNIBUS CONVERTITO IN LEGGE	
PREMESSA	<p>Con la conversione in Legge 87/2023 del D.L. 51/2023 c.d. "Decreto Omnibus" (qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge), sono state confermate alcune dilazioni delle scadenze precedentemente introdotte dal Decreto, nonché stabilite nuove disposizioni di favore – proroghe dei termini.</p> <p>Nella presente scheda si esamineranno le norme di maggiore interesse relative al Decreto.</p>
PROROGA ROTTAMAZIONE QUATER Art. 4, comma 1	<p>Perfezionata la proroga della c.d. rottamazione-quater, già annunciata con un precedente comunicato del MEF (n. 68 del 21.04.2023), il cui termine di presentazione delle domande è stato fatto slittare al 30.06.2023 (in luogo del 30.04.2023).</p> <p>Sono stati infatti concessi due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla procedura e, di conseguenza, è stato differito al 30.09.2023 (invece che al precedente 30.06.2023) il termine entro il quale l'ente della riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della rottamazione.</p> <p> Da ultimo, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata slitta al 31.10.2023 (originariamente fissata al 31.07.2023).</p> <p>Lo slittamento al 31 ottobre 2023 del termine previsto per il versamento della prima o unica rata ha comportato, di conseguenza, una rimodulazione dei termini per il pagamento rateale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; ◆ oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate, a decorrere dal 2024: <p style="text-align: center;">✓ il 28 febbraio,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ il 31 maggio, ✓ il 31 luglio ✓ e il 30 novembre <p>di ciascun anno.</p> <p> Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni dei carichi iscritti a ruolo¹, sia in corso che già decaduti.</p> <p>Rispetto alle precedenti rottamazioni sono invece innovative le norme che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rimettono nei termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente coloro per cui tali istituti non siano stati efficaci – purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge; ◆ estendono la c.d. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati; ◆ escludono la definizione agevolata per le c.d. risorse proprie UE. <p>Viene invece data la possibilità di rottamare le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.</p> <p>Passando ai carichi affidati dalle casce/enti previdenziali di diritto privato, essi rientrano nella rottamazione solo se l'ente di riferimento, entro il 31.01.2023, aveva provveduto ad adottare uno specifico provvedimento, trasmettendolo poi – sempre entro tale data – all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e pubblicandolo sul proprio sito internet.</p> <p>Le casce/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:</p> <table border="1" data-bbox="464 1400 1342 1720"> <tr> <td>CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense</td> </tr> <tr> <td>ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi</td> </tr> <tr> <td>CNPR - Cassa Ragionieri</td> </tr> <tr> <td>ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari</td> </tr> <tr> <td>INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani</td> </tr> </table>	CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense	ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi	CNPR - Cassa Ragionieri	ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari	INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense						
ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi						
CNPR - Cassa Ragionieri						
ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari						
INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani						
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA Art. 4, comma 2-bis</p>	<p>Slitta al 01.07.2024, l'entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA degli enti non commerciali di tipo associativo (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica)², finalizzate a:</p>					

¹ ex art. 19 del D.P.R. 602/1973.

² in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021, il quale ha a sua volta apportato una serie di modificazioni al D.P.R. 633/1972. Tali modifiche, in origine destinate a entrare in vigore il 18.12.2021 (data di

- ◆ **ricomprendere** una serie di **operazioni** tra quelle effettuate nell'**esercizio di impresa** o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale³,
- ◆ e a **renderle esenti ai fini IVA**⁴.



Immutata invece la **decorrenza** delle disposizioni⁵ secondo cui il **regime IVA speciale** (c.d. **forfetario**), operante per le operazioni delle **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** che hanno conseguito **ricavi** ragguagliati ad anno **non superiori a euro 65.000**⁶, rilevanti ai soli fini dell'IVA⁷, si applicano **a decorrere dal 01.01.2024**.

Pertanto, **dal 1° luglio 2024** entreranno **in vigore** le seguenti norme:

- ◆ Relativamente alle **modifiche all'art. 4 DPR 633/1972 "esercizio di imprese"**:
 - ✓ vengono **ricomprese tra le cessioni effettuate nell'esercizio di impresa**, le **cessioni di beni e le prestazioni** di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole **ai soci**, associati o partecipanti **verso pagamento di corrispettivi specifici**, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni⁸ effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
 - ✓ vengono **considerate in ogni caso commerciali**, ancorché esercitate da enti pubblici:
 - ✓ le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché
 - ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
 - ✓ le associazioni di promozione sociale ricomprese tra le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale (le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno)⁹, considerando commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici,

entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021) sono state successivamente posticipate al 01.01.2024 dall'art. 1, comma 683 della "Legge di Bilancio 2022" (n. 234/2021).

³ Art. 4 DPR 633/1972.

⁴ Art. 10 DPR 633/1972.

⁵ recate dall'art. 5, commi 15-quinquies e 15-sexies del citato D.L. 146/2021.

⁶ comma 15-quinquies.

⁷ comma 15-sexies.

⁸ escluse dal testo vigente dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

⁹ ossia gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 287/1991.

la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili. Ciò, però, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

◆ Relativamente alle **modifiche all'art. 10 DPR 633/1972, l'esenzione dall'IVA** si applica anche alle seguenti operazioni:

- ✓ le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, **effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni:**
 - ✓ politiche,
 - ✓ sindacali e di categoria,
 - ✓ religiose,
 - ✓ assistenziali,
 - ✓ culturali,
 - ✓ di promozione sociale e
 - ✓ di formazione extra-scolastica della persona,

verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **nei confronti di soci**, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- ✓ le **prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica** rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;
- ✓ le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche** dagli enti e dagli organismi viste in precedenza, organizzate a loro esclusivo profitto;
- ✓ la **somministrazione di alimenti e bevande** nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra le richiamate mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale, sempreché tale attività di somministrazione sia:
 - ✓ strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
 - ✓ effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.



Le disposizioni in esame (di cui al nuovo comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972) si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

	<p>nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti¹⁰.</p>
<p>DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE CRIPTO-ATTIVITÀ Art. 4, comma 3-quinquies</p>	<p>Modificati i termini di versamento, sia dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023, sia di quanto dovuto a seguito della presentazione dei modelli Redditi 2023, per il periodo d'imposta 2022. Viene innanzitutto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prorogata dal 30.06.2023 al 30.09.2023 la scadenza per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva, nonché ◆ posticipato alla medesima data il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto¹¹.
<p>DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE SOGGETTI ISA Art. 4, commi da 3-sexies a 3-octies</p>	<p>Ufficializzata la proroga¹², per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023. I versamenti potranno così essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; ◆ oppure entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. <p>I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ saldo IRPEF / IRES / IVA 2022 ◆ acconto 2023 IRPEF / IRES ◆ addizionali IRPEF; ◆ contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS); ◆ cedolare secca; ◆ acconto del 20% per i redditi a tassazione separata; ◆ IVIE / IVAFE; ◆ Diritto CCIAA. <p>I contribuenti che possono beneficiare del differimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, ◆ i soggetti che applicano il regime forfetario¹³, ◆ i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile¹⁴, ◆ i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese¹⁵.

¹⁰ redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal D.lgs. 117/2017.

¹¹ sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

¹² come già anticipata dal [comunicato stampa MEF n. 98 del 14.06.2023](#)

¹³ art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

¹⁴ art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

¹⁵ ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

<p>PROROGA FINANZIAMENTI IMPRESE AGRICOLE PER SISMA 2012 Art. 4-quinquies</p>	<p>Prorogata dal 31.12.2023 al 31.12.2024. la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni:</p> <table border="1" data-bbox="616 342 1193 506"> <tr> <td>Emilia-Romagna</td> </tr> <tr> <td>Lombardia</td> </tr> <tr> <td>Veneto</td> </tr> </table>	Emilia-Romagna	Lombardia	Veneto
Emilia-Romagna				
Lombardia				
Veneto				
<p>DILAZIONE TERMINI AGEVOLAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA Art. 4-sexies</p>	<p>In sede di conversione si è intervenuti sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30.09.2023 (in luogo del 30.06.2023¹⁶) l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere su tale Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. In merito, ricordiamo che¹⁷, per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che rientrano nelle categorie aventi i requisiti che danno diritto all'accesso prioritario alle agevolazioni, ossia <ul style="list-style-type: none"> ✓ giovani coppie, ✓ nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ✓ conduttori di alloggi IACP e ✓ giovani di età inferiore ai 36 anni; ◆ con ISEE non superiore a 40.000 euro. <p> Pertanto, in via eccezionale, il beneficio in esame si applica ad oggi alle domande presentate dal 01.12.2022 e fino al 30.09.2023.</p>			
<p>SPERIMENTAZIONE MICROMOBILITÀ ELETTRICA Art. 6, comma 2</p>	<p>Prorogato al 27.07.2024 (di ulteriori 12 mesi) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monowheel e monopattini.</p>			
<p>CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA Art. 8-bis</p>	<p>Differito dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di utilizzo in compensazione del credito di imposta (pari al 20% della spesa sostenuta), riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.</p> <p> Se ceduto dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, può essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 30.09.2023.</p>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁶ Come da precedente proroga dell'art. 3, comma 10-bis del D.L. 198/2022.

¹⁷ Sulla base dell'art. 64, al comma 3 del D.L. 73/2021.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO LAVORO CONVERTITO IN LEGGE

L'approvazione del "**Decreto Lavoro**"¹⁸ ha rappresentato l'occasione per l'esecutivo di intervenire in tema di **riduzione del cuneo fiscale** sulle **buste paga** dei **lavoratori dipendenti**, dopo gli interventi dell'ultima Legge di Bilancio¹⁹. **Ulteriori novità** sono arrivate con la **conversione del Decreto**²⁰. In particolare, il testo di legge interviene con provvedimenti finalizzati a:

- ◆ **favorire l'inclusione sociale e lavorativa;**
- ◆ **modificare la disciplina** delle causali che giustificano il ricorso al **lavoro a termine oltre i 12 mesi;**
- ◆ **estendere ulteriormente** le disposizioni per l'accesso allo smart-working per talune categorie di lavoratori.

Vediamo brevemente conferme e novità al termine dell'iter legislativo.

DECRETO LAVORO CONVERTITO IN LEGGE	
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI Art. 39	<p>In sede di conversione in legge non sono intervenute modifiche sulla norma²¹ con cui si dispone che, per i periodi di paga dal 01.07.2023 al 31.12.2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore aumenti di 4 punti percentuali (aumento che non opera con riferimento alla 13° mensilità per le quali rimangono in vigore le riduzioni del 2% o del 3%).</p> <p>Resta comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>La retribuzione cui fare riferimento è quella imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità.</p> <p>La percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali passa quindi, dall'inizio del mese di luglio fino a fine anno, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 2 al 6% con retribuzione imponibile non superiore a 2.692 euro; ◆ dal 3 al 7% in presenza di una retribuzione imponibile inferiore a 1.923 euro.
SMART WORKING	Relativamente al lavoro agile , vi sono due disposizioni che prorogano

¹⁸ D.L. 48/2023 entrato in vigore il 05.05.2023.

¹⁹ L. 197/2022.

²⁰ con la L. 85/2023 pubblicata in G. U. n. 153 del 03.07.2023.

²¹ art.39 del Capo IV del "Decreto Lavoro".

<p>Artt. 28-bis e 42, comma 3-bis</p>	<p>l'accesso al lavoro agile per talune categorie di dipendenti.</p> <p>Viene esteso²² dal 30.06.2023 al 30.09.2023 l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione a distanza, a beneficio dei soggetti (lavoratori pubblici e privati) rientranti nelle situazioni di fragilità²³.</p> <p> Al fine di garantire lo smart-working i lavoratori in questione possono essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</p> <p>Altre due deroghe²⁴, sempre in tema di lavoro agile, dal 30.06.2023 al 31.12.2023 in merito all'accesso allo smart-working.</p> <p>La norma transitoria prevede il diritto²⁵ allo svolgimento della prestazione in modalità agile per i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e ✓ che non vi sia genitore non lavoratore; ◆ che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o di alcune condizioni di rischio²⁶. <p>La proroga²⁷ concerne, inoltre, la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente²⁸.</p>			
<p>DETAZZAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO NEL TURISMO Art. 39-bis</p>	<p>In sede di conversione di legge²⁹, si riconosce un trattamento integrativo speciale:</p> <table border="1" data-bbox="432 1413 1374 1615"> <tr> <td style="text-align: center;">per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ai lavoratori del comparto del turismo (includendo gli stabilimenti termali)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">esclusivamente a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di importo non superiore a 40.000 euro, nel periodo</td> </tr> </table>	per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023	ai lavoratori del comparto del turismo (includendo gli stabilimenti termali)	esclusivamente a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di importo non superiore a 40.000 euro , nel periodo
per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023				
ai lavoratori del comparto del turismo (includendo gli stabilimenti termali)				
esclusivamente a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di importo non superiore a 40.000 euro , nel periodo				

²² con il nuovo art. 28-bis.

²³ di cui al D.M. 04.02.2022, per cui Il dossier Camera – Senato del 22.06.2023 ricorda che lo stesso individua "le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore".

²⁴ l'art.42, comma 3-bis.

²⁵ subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

²⁶ derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

²⁷ di cui al citato comma 3-bis.

²⁸ si ricorda che, sottolinea il dossier del 22.06.2023, "per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa [art. 87, comma 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020, n.d.r.] esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa".

²⁹ art. 39-bis.

	<p style="text-align: center;">d'imposta 2022.</p> <p>Il trattamento in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ al lavoro notturno e ✓ alle prestazioni di lavoro straordinario, che siano stati effettuati nei giorni festivi; ◆ non concorre alla formazione del reddito. <p> L'erogazione del trattamento speciale in esame, a carico del datore di lavoro, avviene previa richiesta del dipendente, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito totalizzato nel 2022.</p> <p>Le somme riconosciute in busta paga a titolo di trattamento integrativo vengono compensate dall'azienda come credito in sede di versamento di tasse e contributi con modello F24.</p>
<p>BENI E SERVIZI AI DIPENDENTI Art. 40</p>	<p>La conversione in legge del "Decreto Lavoro" non ha modificato la disposizione³⁰ con cui si dispone che, limitatamente al periodo d'imposta 2023³¹, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico con un reddito complessivo³², al lordo degli oneri deducibili: <ul style="list-style-type: none"> ✓ fino a 2.840,51 euro, oppure ✓ fino a 4.000,00 euro, con figli di età non superiore a 24 anni; ◆ le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. <p> Si precisa che la soglia per la non tassazione si applica se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli³³.</p> <p>I datori di lavoro provvedono all'attuazione delle disposizioni previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.</p> <p>Il regime transitorio consiste dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'aumento della soglia di esenzione, ordinariamente pari 258,23 euro³⁴, a

³⁰ l'impianto dell'art. 40. "Misure fiscali per il welfare aziendale". La conversione in legge ha portato come unica modifica quella riguardante le risorse pubbliche valutate come necessarie per finanziare la misura nel corso dell'anno 2023. Dai 142,20 milioni di euro agli attuali 332,20 milioni di euro (art. 40, comma 4).

³¹ in deroga a quanto previsto dal Tuir art. 51, comma 3.

³² come previsto dall'art. 12, comma 2 del Tuir. Da notare che, ai fini del calcolo del reddito, vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

³³ art. 40 co.3 del c.d. Decreto Lavoro.

³⁴ come prevista dall'art. 51, comma 3 TUIR.

	<p>3.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dall'azienda per il pagamento delle utenze domestiche. 				
<p>CONTRATTI A TERMINE Art. 24</p>	<p>Sono state modificate le causali applicabili ai contratti a termine³⁵, intervenendo, in particolare. Su quelle necessarie per la stipula di contratti a termine oltre i 12 mesi³⁶. In generale in sede di conversione in legge sono stati modificati i presupposti sull'applicazione delle causali. Il Decreto, in sostanza:</p> <table border="1" data-bbox="400 524 1407 878"> <tr> <td>conferma la causale della sostituzione di altri lavoratori</td> </tr> <tr> <td>ripropone la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi³⁷ (norma transitoria, operante fino al 30.09.2022, che aveva introdotto tale causale)</td> </tr> <tr> <td>sopprime la causale delle esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività</td> </tr> <tr> <td>sopprime la causale delle esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria</td> </tr> </table> <p>Viene quindi consentito di ricorrere al contratto a termine oltre il limite dei 12 mesi di rapporto, ma nel rispetto del tetto complessivo di 24 mesi.</p> <p>Si introduce³⁸ altresì un'ipotesi residuale in caso di mancata regolamentazione delle causali da parte dei contratti collettivi, ovvero dei contratti applicati in azienda: in queste ipotesi il datore di lavoro e il dipendente possono individuare altre causali entro le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, a patto che gli atti siano stipulati entro il 30.04.2024. Il contratto può³⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi, e ◆ successivamente, solo in presenza di specifiche causali⁴⁰. <p> In caso di violazione di quanto appena descritto, il rapporto si trasforma divenendo a tempo indeterminato.</p> <p>I 12 mesi⁴¹, entro i quali è possibile prorogare o rinnovare liberamente il contratto, sono conteggiati assumendo i soli contratti stipulati a decorrere dal 05.05.2023⁴².</p> <p>Da ultimo viene abrogata la norma⁴³ secondo cui:</p>	conferma la causale della sostituzione di altri lavoratori	ripropone la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi ³⁷ (norma transitoria, operante fino al 30.09.2022, che aveva introdotto tale causale)	sopprime la causale delle esigenze temporanee ed oggettive , estranee all'ordinaria attività	sopprime la causale delle esigenze connesse a incrementi temporanei , significativi e non programmabili dell' attività ordinaria
conferma la causale della sostituzione di altri lavoratori					
ripropone la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi ³⁷ (norma transitoria, operante fino al 30.09.2022, che aveva introdotto tale causale)					
sopprime la causale delle esigenze temporanee ed oggettive , estranee all'ordinaria attività					
sopprime la causale delle esigenze connesse a incrementi temporanei , significativi e non programmabili dell' attività ordinaria					

³⁵ Capo III del Decreto "Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro" intervenendo all'art. 24.

³⁶ di cui all'art. 19 del D.lgs. 81/2015.

³⁷ di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015. Si ricorda che per "contratti collettivi" si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

³⁸ art. 24 D.L. 48/2023.

³⁹ ai sensi del nuovo art.21, co.01, primo periodo del D.lgs. 81/2015 (come modificato in sede di conversione in legge del D.L. Lavoro).

⁴⁰ di cui al precedente art. 19 D.lgs. 81/2015

⁴¹ contemplati dagli artt.19, co. 1 e 21 co. 01 del D.lgs. 81/2015.

⁴² data di entrata in vigore del D.L. 48/2023.

⁴³ comma 1.1 art. 19 del D.lgs. 81/2015.

	<p><i>Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi⁴⁴, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro⁴⁵.</i></p>		
<p>LE PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI Art. 3</p>	<p>Non viene ritoccata in sede di conversione la modifica⁴⁶ sulla disciplina dei contratti di prestazione occasionale nei settori⁴⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei congressi ◆ degli eventi ◆ dei parchi divertimento ◆ delle fiere ◆ degli stabilimenti termali <p>Il Decreto aveva elevato, da 10.000 a 15.000 euro, il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati.</p> <p> Viene poi limitata, nei settori citati, l'esclusione dalla possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali per gli utilizzatori con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25.</p> <p>Si introduce in questo modo una deroga al principio che esclude dall'istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.</p> <p>Il "Decreto Lavoro" non interviene invece sugli altri limiti generali per lo svolgimento delle prestazioni occasionali, rappresentati da:</p> <table border="1" data-bbox="414 1182 1396 1473"> <tr> <td> <p>limite massimo annuo di 5 mila euro per i compensi spettanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a ciascun prestatore ◆ da parte della totalità degli utilizzatori </td> </tr> <tr> <td> <p>limite massimo annuo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ da ogni prestatore ◆ in favore del medesimo utilizzatore </td> </tr> </table> <p>In sede di conversione in legge, è introdotta⁴⁸ la possibilità che il libretto nominativo prefinanziato (c.d. "Libretto Famiglia"), previsto per il pagamento delle prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti – ad esempio piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e persone anziane:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia acquistato anche presso le rivendite di generi di monopolio, e ◆ che, nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore 	<p>limite massimo annuo di 5 mila euro per i compensi spettanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a ciascun prestatore ◆ da parte della totalità degli utilizzatori 	<p>limite massimo annuo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ da ogni prestatore ◆ in favore del medesimo utilizzatore
<p>limite massimo annuo di 5 mila euro per i compensi spettanti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a ciascun prestatore ◆ da parte della totalità degli utilizzatori 			
<p>limite massimo annuo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ da ogni prestatore ◆ in favore del medesimo utilizzatore 			

⁴⁴ di cui al comma 1 dell'art.19 D.lgs. 81/2015

⁴⁵ di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.

⁴⁶ art. 37 del D.L. Lavoro.

⁴⁷ come afferma il menzionato dossier Senato – Camera del 09.05.2023, "la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che, nei settori oggetto delle novelle in esame, le aziende hanno l'esigenza di assumere il personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera".

⁴⁸ al co. 1 le lettere a-bis) e b-bis).

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E GIOVANILE Art. 27	occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.					
	<p>Al fine di sostenere l'occupazione giovanile⁴⁹, si prevede⁵⁰ in favore dei datori di lavoro privati un incentivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a domanda, ◆ per un periodo di 12 mesi, ◆ nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. <p>Lo sgravio opera per le nuove assunzioni, effettuate dal 01.06.2023 al 31.12.2023, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni per i soggetti assunti:</p> <table border="1" data-bbox="432 658 1374 958"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (cosiddetti "NEET")</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td>siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani</td> </tr> </table> <p>L'incentivo in esame è compatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con l'esonero contributivo totale dal pagamento dei contributi riconosciuto dalla normativa vigente⁵¹ ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età; ◆ con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. <p> Da notare, però, che in caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore "NEET" assunto.</p> <p>Tale misura è riconosciuta al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.</p> <p>La domanda per la fruizione dello sgravio è trasmessa all'Inps attraverso apposita procedura telematica, con l'ente previdenziale che provvede, entro 5 giorni, a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo.</p> <p>Il riconoscimento dell'incentivo da parte dell'Inps avviene in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto</p>	1)	alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età	2)	non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (cosiddetti "NEET")	3)
1)	alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età					
2)	non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (cosiddetti "NEET")					
3)	siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani					

⁴⁹ giovanile e nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

⁵⁰ con l'art. 27 del "Decreto Lavoro" che sostanzialmente non è stato ritoccato in sede di conversione in legge, se non per dettagli che non interessano la presente trattazione.

⁵¹ art. 1, comma 297 della Legge 197/2022.

<p>RIVERSAMENTO CONTRIBUTI OGGETTO DELLO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO Art. 23-bis</p>	<p>seguito l'effettiva stipula del contratto.</p> <p>Possibilità⁵² di versare la contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico, dovute a norme speciali, dei debiti contributivi.</p> <p>Ciò riguarda gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS relative ai lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti - anche eventualmente in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - alla cosiddetta "Gestione separata".</p> <p>Più nello specifico, i lavoratori interessati:</p> <table border="1" data-bbox="472 613 1337 931"> <tr> <td>artigiani</td> </tr> <tr> <td>esercenti attività commerciali</td> </tr> <tr> <td>coltivatori diretti, coloni, mezzadri</td> </tr> <tr> <td>imprenditori agricoli professionali</td> </tr> <tr> <td>soggetti iscritti, anche con rapporti di co.co.co, alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS</td> </tr> </table> <p>I soggetti interessati presentano domanda all'INPS, per il versamento della contribuzione pensionistica relativa ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico di debiti contributivi: versamento che dovrà avvenire, in soluzione unica o in rate mensili di pari importo, entro il 31.12.2023.</p> <p>La determinazione delle modalità e dei tempi di presentazione della domanda è demandata all'INPS.</p> <p> La possibilità in oggetto è ammessa limitatamente ai contributi per i quali non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione.</p>	artigiani	esercenti attività commerciali	coltivatori diretti, coloni, mezzadri	imprenditori agricoli professionali	soggetti iscritti , anche con rapporti di co.co.co, alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS
artigiani						
esercenti attività commerciali						
coltivatori diretti, coloni, mezzadri						
imprenditori agricoli professionali						
soggetti iscritti , anche con rapporti di co.co.co, alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS						

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁵² con una disposizione inserita nei lavori di conversione.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: PNRR TOCC – CAPACITY BUILDING PER GLI OPERATORI DELLA CULTURA PER GESTIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE

Al via le **agevolazioni per interventi volti a migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi**, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill. Nell'ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha emanato due avvisi pubblici rivolti agli operatori della cultura per la presentazione di progetti di “capacity building” per gestire la transizione digitale ed ecologica, per i quali sono stati stanziati in totale 155 milioni di euro. Di questo budget, 10 milioni sono destinati al Sub-Investimento 3.3.1 “Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill” (Azione A I), che mira a **supportare la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della tecnologia digitale** lungo tutta la catena del valore.

Il relativo [Avviso A1](#) disciplina i **contributi concessi ai progetti per la transizione digitale**, le cui **domande** possono essere **presentate fino al 25 agosto 2023**.

**TOCC – CAPACITY BUILDING PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
 DEGLI ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI**

**SOGGETTI
 INTERESSATI**

Con l'[Avviso A1](#) della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura sono stati **stanziati 10 milioni di euro** per **finanziare progetti** di “**capacity building**” per supportare **la ripresa delle attività culturali attraverso l'innovazione e l'utilizzo della tecnologia digitale**.

L'iniziativa è gestita da **Invitalia**.



Per “**capacity building**” si intende un processo di miglioramento continuo finalizzato al rafforzamento del capitale umano e dei sistemi di gestione e di sviluppo organizzativo dei settori culturali e creativi. Tale processo ha come **obiettivo finale** il miglioramento dei servizi offerti, delle opportunità per gli organismi e gli operatori e viene attuato attraverso un insieme di interventi di innovazione, creazione di competenze, trasferimento di pratiche in una logica di networking, in grado di incrementare e qualificare il settore di riferimento, migliorando così le performance dell'intero sistema.

Possono presentare domanda per il finanziamento dei propri progetti di digitalizzazione **le organizzazioni, pubbliche o private, singolarmente o**

aggregate in reti specializzate:

- ◆ regolarmente costituite prima del 31 dicembre 2020;
- ◆ con sede legale e operativa in Italia;
- ◆ con oggetto sociale coerente con le finalità indicate dall'Avviso A1;
- ◆ che svolgano le proprie attività in modo continuativo e regolare;
- ◆ iscritte, se previsto, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- ◆ iscritte, se previsto, al Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture;
- ◆ iscritte, nel caso degli Enti del Terzo Settore, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, se non iscritte ad uno dei registri di cui ai punti precedenti, costituite con atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate e con codice fiscale attribuito entro il 31.12.2020;
- ◆ nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione e non sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- ◆ in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- ◆ in una situazione di regolarità contributiva;
- ◆ che abbiano restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- ◆ che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (art. 4, D.P.C.M. 23.5.2007).

La rete potrà essere già stata costituita al momento della presentazione della domanda, o comunque **andrà costituita entro la data di accettazione del finanziamento**, con un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque organizzazioni, in una delle forme riconosciute dall'ordinamento o con un accordo di collaborazione formalizzato con scrittura privata autenticata.

Tra i suoi componenti dovrà essere **individuato il capofila**, che sarà l'unico responsabile della presentazione della domanda e, nel caso di ammissione, sarà l'assegnatario del finanziamento e l'unico referente nei confronti di Invitalia e della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero.



I singoli componenti di una rete non possono né partecipare ad altre reti candidate né presentare domanda in qualità di organizzazione singola, pena l'esclusione di tutte le candidature.

I soggetti proponenti, singoli o reti, al momento della presentazione della domanda, dovranno:

- ◆ possedere competenze ed esperienze nel campo della formazione, della

	<p>ricerca, dell'innovazione digitale, dello sviluppo delle imprese creative e culturali circa i contenuti, la produzione, le politiche e la gestione, relativamente ad almeno uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Macro-ambito A: musica, audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, spettacolo dal vivo e festival); ✓ Macro-ambito B: moda, architettura e design, artigianato artistico; ✓ Macro-ambito C: arti visive (inclusa la fotografia), patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); editoria, libri e letteratura; <p>◆ aver organizzato/realizzato negli ultimi 5 anni almeno una delle seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ accelerazione/open innovation per l'ideazione di nuovi prodotti, servizi, processi e profili lavorativi e nuove pratiche/modelli/ idee innovative; ✓ capacitazione delle organizzazioni operanti nel settore culturale e creativo per la realizzazione di progetti innovativi e volti all'adozione di tecnologie digitali lungo tutta la catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro con il pubblico); ✓ empowerment delle competenze degli operatori della filiera delle organizzazioni culturali e creative. <p>In caso di rete, tali requisiti dovranno essere posseduti dal complesso dei suoi componenti.</p>
<p>PROGETTI FINANZIABILI</p>	<p>Ciascuna domanda di finanziamento dovrà riferirsi ad almeno due progetti e il costo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 100.000 euro.</p> <p>I progetti finanziabili potranno includere attività di formazione, scambio di buone pratiche, momenti di apprendimento tra pari, adozione di strategie di cooperazione, con l'obiettivo di accompagnare e orientare gli operatori della cultura pubblici e privati nella riqualificazione della catena del valore in chiave digitale e tecnologica, fornendo aiuto e orientamento, tramite strumenti e conoscenze di supporto, nell'utilizzo di strumenti digitali e innovativi nei propri processi di produzione, gestione e organizzazione culturale.</p> <p>Destinatari dei progetti dovranno essere, in particolare, i soggetti del settore culturale e creativo, profit e no profit, micro, piccole e medie imprese, soggetti del Terzo Settore e persone fisiche operanti nel territorio nazionale, che dovranno appartenere ad almeno uno dei Macro-ambiti A, B o C descritti sopra.</p> <p>Ciascun progetto, inoltre, dovrà realizzarsi attraverso interventi di accelerazione/open innovation; capacitazione dei soggetti che operano in ambito culturale o empowerment delle competenze, come precedentemente illustrati.</p> <p>In proposito, all'Avviso A1 è allegato un documento di indirizzo</p>

	<p>metodologico che fornisce degli esempi per quanto riguarda i contenuti dei progetti e le metodologie ad essi applicabili.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono agevolabili le seguenti categorie di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relative al funzionamento ordinario dei soggetti realizzatori (personale e oneri di carattere generale, come ad esempio carta e altri materiali di consumo, utenze, noleggio di attrezzature, canoni di locazione, ecc.) per un periodo coerente con i tempi di realizzazione del progetto e nel limite del 15% del suo costo totale; ◆ per personale dipendente qualificato, in proporzione al tempo impiegato nelle attività previste dal progetto finanziato e per un periodo coerente con i relativi tempi di realizzazione. Tale personale dovrà essere stato espressamente incaricato delle attività, compresa quella di docenza, avere le competenze adeguate e non essere addetto a mansioni amministrative, gestionali o di carattere generale. In mancanza di tali condizioni, questi costi sono considerati costi di funzionamento di cui al punto precedente; ◆ inerenti ai contratti di consulenza, collaborazione continuativa o a tempo determinato, prestazione professionale, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che l'oggetto del contratto riguardi espressamente ed esclusivamente le attività previste dal progetto finanziato, compresa l'attività di docenza, e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione. In mancanza di contratto specifico, questi costi sono considerati costi di funzionamento di cui al primo punto; ◆ per la locazione di immobili (ad esempio, sale e aule adibiti ad ospitare i destinatari del progetto), incluse eventuali quote di ammortamento, in proporzione al tempo di utilizzo per le attività previste dal progetto e in un periodo congruente con i tempi di realizzazione, a condizione che gli immobili rispettino la normativa in tema di accessibilità; ◆ per il noleggio e/o quota di ammortamento per l'utilizzo di beni durevoli materiali e immateriali (ad esempio, computer, software) in proporzione al tempo di utilizzo per le attività previste dal progetto e in un periodo congruente con i tempi di realizzazione; ◆ per l'acquisto di beni di consumo specificamente necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto; ◆ per l'acquisizione di servizi e prestazioni strettamente vincolate alle attività realizzate, in proporzione al tempo di utilizzo necessario e in un periodo congruente con i tempi di realizzazione del progetto; ◆ per impianti ed opere murarie relative ad immobili adibiti ad ospitare i destinatari delle attività previste dal progetto, per adeguare gli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti con disabilità, fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto, a condizione che gli immobili rispettino la normativa in tema di accessibilità;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per spostamenti del personale impegnato, strettamente necessari per la realizzazione delle attività, fino ad un massimo del 2% del costo totale del progetto. Tali costi devono essere riconducibili, a date e luoghi di svolgimento delle attività; ◆ per attività di promozione e comunicazione, da un minimo del 2% fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto. <p>L'Iva è considerata un costo ammissibile solo se non è recuperabile dal soggetto realizzatore, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il relativo importo dovrà comunque essere tracciato nei sistemi informatici gestionali.</p> <p>Sono ammissibili anche le spese per l'acquisizione di computer, monitor, stampanti, tablet, smartphone e servizi informatici di hosting e cloud, comprese quelle indicate al punto dell'elenco precedente, a condizione che i prodotti o servizi acquisiti rispettino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. DNSH).</p> <p>Non sono invece ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; ◆ in caso di soggetto realizzatore in forma di rete, le spese sostenute a fronte di scambi di beni, servizi e prestazioni tra i componenti del raggruppamento; ◆ le spese conseguenti ad autofatturazione; ◆ le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi.
<p>MISURA DEL FINANZIAMENTO CONCEDIBILE</p>	<p>L'Agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto, fino all'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 240.000 euro in media per progetto presentato.</p> <p>Il contributo massimo complessivo concedibile a ciascun soggetto proponente è di 960.000 euro.</p> <p> I soggetti proponenti dovranno finanziare con risorse proprie la quota non coperta dalle agevolazioni. Tale quota, pari almeno al 20% del costo ammissibile, può essere finanziata anche con altri finanziamenti pubblici o privati, a condizione che questi non coprano lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Circolare MEF-RGS n. 33 del 31.12.2021.</p> <p>Il finanziamento concesso non può produrre introiti per l'utilizzatore. Beni e servizi derivanti dal progetto finanziato dovranno essere offerti ai destinatari gratuitamente.</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER DI</p>	<p>Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda, che dovrà essere riferita a due o più progetti, ognuno dei quali dovrà avere i requisiti</p>

VALUTAZIONE

sopra illustrati.

La domanda, che deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal capofila nel caso di rete, va **presentata online** attraverso il sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, utilizzando esclusivamente la **piattaforma** all'indirizzo <https://portalebandidgcc.cultura.gov.it/it/> **entro le ore 18:00 del 25 agosto 2023**.

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA



Dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023
alle ore 18:00 del 25 agosto 2023
[Portale Bandi della DGCC](#)

In particolare, occorrerà:

- ◆ registrarsi sulla piattaforma;
- ◆ compilare la domanda in tutte le sue parti;
- ◆ caricare i documenti richiesti;
- ◆ disporre di una firma digitale e di un indirizzo Pec.

[Consulta la scheda dedicata sul sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea](#)

MODULISTICA e DOCUMENTI UTILI

- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Decreto Direttoriale n. 149 del 09.06.2023](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Avviso pubblico](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Allegato 1 Linee di indirizzo metodologico](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Allegato 2 Criteri di valutazione](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Allegato 3 Fac-simile domanda | Proponente singola organizzazione](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Allegato 4 Fac-simile domanda | Proponente rete di organizzazioni](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Com. Stampa 12.06.2023](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Azione A1 – Scheda dedicata sul sito di Invitalia](#)
- ◆ [PNRR TOCC – Presentazione Avvisi A1 e B1 – 23.06.2023](#)
- ◆ [PNRR TOCC – FAQ al 28.06.2023](#)

La **documentazione da allegare** alla domanda è suscettibile di aggiornamenti e deve considerarsi definitiva solo al momento dell'apertura del Portale Bandi della DGCC.

Si procederà poi ad una **verifica formale delle domande** pervenute, **superata la quale esse verranno valutate nel merito** da un'apposita Commissione.

	<p>Saranno finanziati i progetti in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e tenuto conto della riserva minima del 40% a favore delle regioni del Mezzogiorno.</p>
--	---

	<p>I soggetti ammessi riceveranno la relativa comunicazione tramite Pec da Invitalia.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

ACQUISTO DI CARBURANTE DA FORNITORE COMUNITARIO ADEMPIMENTI E TRATTAMENTO IVA

INTRODUZIONE

L'**acquisto di carburante** da un **fornitore estero** richiede **trattamenti IVA e comunicativi differenziati**, a seconda del **territorio** dove viene effettuato l'**acquisto**.

L'acquisto da **fornitori esteri** richiede l'assoggettamento ad **IVA** se l'acquisto è **territorialmente rilevante in Italia**; diversamente l'operazione **non è assoggettata ad IVA** se **manca il presupposto territoriale**.

La **registrazione della fattura** deve essere coordinata con la **comunicazione al Sistema di Interscambio** delle **operazioni transfrontaliere**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo gli **adempimenti** relativi agli acquisti di carburante effettuati sul territorio estero rispetto agli acquisti effettuati sul territorio italiano, ma da fornitore comunitario.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cosa fare** in caso di **acquisto di carburante all'estero** da fornitore comunitario?
2. **Cosa fare** in caso di **acquisto di carburante in Italia** da fornitore comunitario?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA FARE IN CASO DI ACQUISTO DI CARBURANTE ALL'ESTERO DA FORNITORE COMUNITARIO?

R.1. L'acquisto di carburante **da fornitore comunitario** sul territorio estero **non è un'operazione rilevante in Italia** ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. 633/1972⁵³.



Le fatture relative ad operazioni di acquisto di carburante sono **comprehensive dell'IVA del paese** in cui viene effettuata l'operazione. Per tale IVA è possibile valutare la **richiesta di rimborso** presso le **autorità estere entro il 30 settembre** dell'**anno successivo** al sostenimento della spesa.

Ai **fini IVA**, il contribuente sceglie alternativamente:

la registrazione della fattura esclusivamente in contabilità
la registrazione della fattura comprensiva dell'IVA estera nel registro IVA acquisti come operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. 633/1972

Anche nel caso in cui sia scelta la strada della registrazione nel registro IVA acquisti, l'operazione **non è riportata tra le operazioni passive IVA del rigo VP3** della liquidazione periodica LIPE e **non va inserita neanche tra gli acquisti del quadro VF – operazioni passive della dichiarazione annuale IVA**.

Ai fini degli **elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari**⁵⁴, **l'operazione non viene inserita tra gli acquisti del modello INTRA 2-BIS**, perché non si tratta di acquisti intracomunitari di beni che entrano nel territorio italiano.

*Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano oppure nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. **Sono escluse dall'obbligo di indicazione** negli elenchi Intrastat tutte le **operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano** (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).*

Allegato XI Determinazione n° 493869 del 23.12.2021 dell'Agenzia delle Dogane⁵⁵

⁵³ Secondo quanto disposto dall'Art. 7bis, comma 1 del D.P.R. 633/1972, le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 (che fanno riferimento alle cessioni di beni a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto passeggeri all'interno della Ue e le cessioni di gas, energia elettrica e calore/freddo mediante reti), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

⁵⁴ di cui all'art. 50, comma 6 del D.L. 331/1993.

⁵⁵ nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2022.

Per quanto riguarda la **comunicazione** delle **operazioni transfrontaliere** occorre rilevare che i soggetti stabiliti in Italia, obbligati alla fatturazione elettronica tra soggetti stabiliti, trasmettono i dati relativi alle cessioni di beni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, previsto, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - **l'invio dell'esterometro riguarda tutte le cessioni di beni** e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

- ♦ è rilevante solo la circostanza che il soggetto **non sia stabilito in Italia**, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- ♦ **non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale** (come confermato anche da svariati **documenti di prassi**⁵⁶).



È tuttavia possibile **non comunicare** le **operazioni non territorialmente rilevanti in Italia** se di **valore non superiore a 5.000 euro**⁵⁷ (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta – [circolare n. 26/E del 13.07.2022](#)).

Nella "[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro](#)" dell'Agenzia delle entrate, versione 1.8 del 30.09.2022, viene chiarito che **occorre utilizzare**:

- ♦ il **Tipodocumento TD19**
- ♦ abbinato alla natura operazione **N2.2 – operazioni non soggette altri casi**⁵⁸.

Nel caso in cui la **fattura di acquisto** all'estero del carburante da fornitore comunitario abbia **valore superiore a 5.000 euro**, la comunicazione tra le operazioni transfrontaliere avviene **inviando un file xml entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura**, emessa dal fornitore comunitario.

ESEMPIO ACQUISTO CARBURANTE ALL'ESTERO

La società Alfa ha **acquistato carburante** nella Repubblica Ceca per un **valore di 6.000 euro** con applicazione dell'IVA locale. La fattura arriva il 21.02.2023.

E-FAKTURA / E-FATTURA		Zákaznické údaje		Zákaznické číslo / Codice cliente:															
Za služby a dodávky v (do) Per fornitura o prestazioni in		ALFA SRL		DI/Cnár. dan. c. /															
Česká republika		VIA ROSSI 2		Partita IVA c./Cod. fisc. naz.: IT12345687877															
		10100 TORINO		Číslo faktury /															
				Numero fattura: 009873053/002															
				Datum vystavení faktury /															
				Data fattura: 31.01.2023															
				Strana / Pagina: 1 / 1															
DPH (%): 21,00 Měna: CZK																			
SLUŽBA	Název	Služba (stavba)	Číslo	Číslo transakce	Číslo	Stav	Prostředí	Indr.	Měrná jednotka	Brutto	Čistá hodnota	Hodnota	Služba	Číslo	DPH	Čistá hodnota	Číslo		
VEHICLE: EN 058 CJ CARD NO.: 794310.751208.0002																			
OND		HUVAN		2498032		1131 10-40		DIESEL		5009 LTR									
TOTAL:																			

⁵⁶ [risposta a interpello n. 85 del 27.03.2019](#) e, nello stesso senso, [circolare n. 14/E del 17.06.2019](#), paragrafo 4.2 e successiva [risposta a interpello n. 91 del 11.03.2020](#).

⁵⁷ Il limite è stato introdotto a decorre dal 01.07.2022 dall'art. 12 del D.L. 73/2022.

⁵⁸ Il **codice N2.2** deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (**non rilevanti ai fini IVA in Italia**) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il **fornitore** comunitario **privo di stabile organizzazione** nel territorio dello Stato **emette una fattura** per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, **indicando l'imponibile** ma **non la relativa imposta**, in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente è non soggetta (imponibile in Italia) e l'imposta è assolta dal cessionario.



Il **cessionario** nazionale **integra con l'IVA la fattura ricevuta** dal fornitore comunitario e la registra nelle vendite e negli acquisti, considerando l'eventuale **limitazione della detrazione IVA sul lato acquisti**.

Ai fini degli **elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari**, l'operazione **non viene inserita tra gli acquisti del modello INTRA 2 BIS** perché non si tratta di acquisti intracomunitari di beni che entrano nel territorio italiano.


Per adempiere agli **obblighi comunicativi delle operazioni transfrontaliere**⁶¹, il **cessionario invia un file** al Sistema di Interscambio con **tipo documento TD19** indicando sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, che verrà recapitato solo al soggetto emittente.

Il documento inviato entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura **sostituisce a tutti gli effetti l'integrazione cartacea del documento**.



Si evidenzia che la **comunicazione** di questa tipologia di operazioni al **sistema di Interscambio** tra le **operazioni transfrontaliere passive non gode dell'esenzione** per importi **inferiori o uguali a 5.000 euro**, in quanto si tratta di **operazioni territorialmente rilevanti in Italia**.

Riepilogando schematicamente



membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione **secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

⁶¹ di cui all'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. 127/2015.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 237453 del 27 giugno 2023	<p>Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta◆ Istruzioni per la compilazione
Provvedimento 240013 del 28 giugno 2023	<p>Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.</p>
Provvedimento 250755 del 5 luglio 2023	<p>Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Modello – Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti◆ Istruzioni per la compilazione

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023	<p>Imposta sulle successioni e donazioni e Trattamento fiscale del legato di genere (Articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).</p>
---	--

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 37/E del 28 giugno 2023	<p>Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al</p>
---	---

momento della stipula del contratto.

[Risoluzione 38/E del 30 giugno 2023](#)

Regime speciale lavoratori sportivi - Articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

[Risoluzione 39/E del 5 luglio 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d'Italia** di cui all'articolo 1, commi da 577 a 579, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del **mese di LUGLIO**, dalla **n. 365** del 03.07.2023 alla **n. 366** del 04.07.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO](#)

LO SCADENZARIO DAL 07.07.2023 AL 21.07.2023**PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA**

Con un comunicato del 14.06.2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha **annunciato la proroga**, per **professionisti e imprese di minori dimensioni** che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **in scadenza al 30 giugno 2023**.

I versamenti potranno essere effettuati:

- ◆ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ◆ entro il **31 luglio 2023**⁶², applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento sono:

- ◆ i **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione** o di inapplicabilità dagli stessi,
- ◆ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ◆ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ◆ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

Lunedì **17 luglio 2023**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì **17 luglio 2023**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che

⁶² Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato**

di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 luglio 2023

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **5° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
Lunedì 17 luglio 2023	<p>I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di giugno 2023, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Lunedì 17 luglio 2023	<p>Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Lunedì 17 luglio 2023	<p>I contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,◆ del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.
Lunedì 17 luglio 2023	<p>I sogetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che</p>

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%:**

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **giugno 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 luglio 2023

Versamento delle ritenute sui **dividendi corrisposti nel trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché i **trust** residenti nel territorio dello Stato che hanno per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Lunedì 17 luglio 2023

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di giugno** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 luglio 2023

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it